



***Richiesta giuntale di parere su
progetto di testo unico***

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 960 del 30/07/2012)*

“Testo unico in materia di artigianato”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 28/09/2012

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 28/09/2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 960 DEL 30/07/2012

OGGETTO: Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali"
Testo Unico in materia di artigianato. Preadozione.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Progetto testo unico in materia di Artigianato". Articolo 5 Legge Regionale del 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" presentata dal Direttore Lucio Caporizzi;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Vincenzo Riommi avente ad oggetto;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 8/2011;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

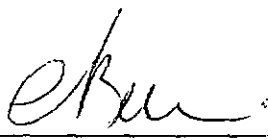
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

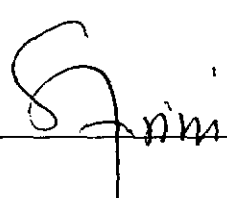
DELIBERA

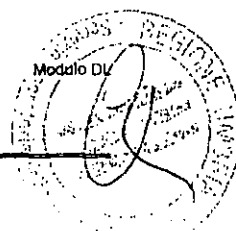
1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Testo unico in materia di Artigianato" e la relazione che lo accompagna;
2. di trasmettere il presente progetto di testo unico alla competente commissione consiliare per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Testo unico in materia di artigianato".

RELAZIONE

La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", ha individuato le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese (art. 1, comma 1) atteso che le analisi condotte sul "sistema impresa" individuano nella "complicazione" burocratica una delle prime cause dello svantaggio competitivo delle imprese italiane nel contesto europeo e nell'intera area dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse).

Il riassetto della normativa vigente mediante la redazione di testi unici in determinate materie rappresenta uno degli strumenti di semplificazione dell'ordinamento giuridico previsti dalla stessa legge, al fine di:

1. restituire coerenza e certezza al diritto sotto il profilo giuridico formale mediante la raccolta delle disposizioni e norme vigenti in una data materia, la loro razionalizzazione e coordinamento, il riordino dei testi normativi, la riduzione quantitativa del numero delle leggi vigenti mediante la loro abrogazione;
2. perseguire la minore onerosità della normazione da un punto di vista sostanziale, economico ed amministrativo.

La Giunta regionale approva il testo unico dopo aver acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, secondo il combinato disposto dell'articolo 40 dello statuto regionale e dell'articolo 8 della l.r. 8/2011.

In particolare l'articolo 8 stabilisce al primo comma che la Giunta regionale, prima di adottare il testo unico, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, acquisisce il parere vincolante della Commissione consiliare competente. Il termine assegnato per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale è sospeso durante la fase di acquisizione necessaria del parere. Decorso 60 giorni dalla richiesta del parere, la Giunta regionale può adottare in via definitiva il progetto di testo unico. Il Consiglio regionale approva il testo unico con sole dichiarazioni di voto.

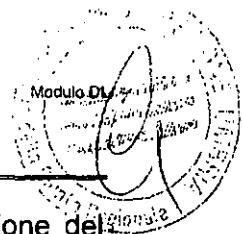
La costruzione di un nuovo modello amministrativo risulta indispensabile per eliminare vincoli, liberare risorse per lo sviluppo e aumentare la competitività delle imprese.

Il Piano di semplificazione amministrativa 2012-2014 adottato dalla Giunta regionale, con deliberazione del 29 dicembre 2011, n. 1666, in attuazione dell'art. 3 della l.r. 8/2011, detta le linee guida per la redazione dei testi unici prevedendo le seguenti fasi principali:

1. ricognizione di tutte le disposizioni regionali da ritenersi in vigore;
2. individuazione delle disposizioni vigenti da confermare, modificare, abrogare;
3. ricomposizione delle stesse;
4. stesura del testo comprensivo delle nuove disposizioni che si intende inserire nel corpus del testo medesimo.

L'articolo 5, comma 1 della citata l.r. 8/2011 autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto regionale, a redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini assegnati nell'Allegato A (modificati dall'articolo 21 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7). Il termine per la redazione e presentazione del progetto al Consiglio regionale del Testo Unico in materia di Artigianato è il 30 settembre 2012.

Il presente progetto concernente "Testo unico in materia di Artigianato" racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente in materia di artigianato, con gli adeguamenti e le semplificazioni effettuati nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dagli articoli 5 e 6, nonché del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 7 della l.r. 8/2011.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Tra i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 5 della l.r. 8/2011, ai fini della redazione del presente testo unico, si evidenzia il divieto di apportare modifiche di ordine sostanziale, ad eccezione di quelle assolutamente necessarie ed indispensabili per perseguire i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 6. Inoltre, particolare rilevanza nella redazione del presente progetto assumono: il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, l'adeguamento e la semplificazione del linguaggio normativo, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme; l'aggiornamento degli organi e uffici rispetto ad una nuova denominazione e una nuova ripartizione delle competenze; le modifiche necessarie per rispettare principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale.

Rispetto ai principi e ai criteri di cui all'articolo 6 si evidenziano: il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni ed alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, le esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, l'eliminazione o sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza nulla osta e simili; la semplificazione amministrativa volta a ridurre le fasi, i tempi procedurali ed il riordino delle competenze degli uffici preposti.

Il progetto di riordino normativo coinvolge diversi aspetti dell'azione amministrativa: lo snellimento delle procedure amministrative, la riduzione del numero delle norme esistenti, la soppressione degli oneri amministrativi "inutili" che gravano sui cittadini e sulle imprese, l'agevolazione dell'adempimento di quelli necessari per garantire un livello di tutela adeguato e per assicurare lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Il presente testo, quindi, da una parte risponde all'esigenza di adeguare la legislazione vigente alle novità sia costituzionali e, più in generale, normative in materia di artigianato, mediante il riordino, ed in caso di necessità mediante l'abrogazione delle norme esistenti e, dall'altra, assicura la maggiore semplificazione procedimentale e provvedimentale in materia. Pertanto, il progetto non si limita a riprodurre meramente la normativa vigente ma contiene i necessari aggiornamenti e adeguamenti per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa del settore.

L'azione di revisione, quindi, è stata preceduta dalla ricognizione della normativa esistente, che è riportata di seguito, la quale ha evidenziato che, a tutt'oggi, la materia dell'artigianato è disciplinata principalmente dalla legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 "Testo unico dell'artigianato", emanata in attuazione dell'art. 1 della legge statale 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato".

Il legislatore regionale è, inoltre, intervenuto per lo più a disciplinare specifici settori della materia, ad esempio la legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane), in materia di organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane, e successivamente in materia di professioni artigiane, nello specifico la legge regionale del 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore) e la legge regionale del 4 aprile 1990 n. 10 (Norme di attuazione delle legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina delle attività di estetista"). Ciò al fine di completare il quadro normativo regionale vigente.

A seguito della intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione operata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, in particolare ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 4, spetta alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di artigianato. In virtù di tale disposizione le regioni possono, pertanto, autonomamente disciplinare la materia dell'artigianato, fatta salva la disciplina delle professioni che ricade nelle materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 Cost..

Il testo unico in oggetto, quindi, si presenta quale strumento regionale di attuazione del dettato costituzionale in merito alla nuova fisionomia delle competenze tra Stato e Regioni e, nello specifico della materia artigianato, oltre che volto al riordino del quadro normativo di riferimento.

L'esame della normativa di cui alla citata l.r. 5/1990 ha evidenziato quanto questa risulti ormai obsoleta e in alcune sue parti mai attuata e ad oggi inattuabile. E' reso, pertanto, necessario l'aggiornamento della stessa alle disposizioni legislative regionali, intervenute

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

successivamente (per esempio alla disciplina riguardante la programmazione regionale) e statali con cui sono stati disciplinati gli strumenti giuridici per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di favorire la crescita delle attività imprenditoriali artigianali, così come alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, liberalizzazioni e concorrenza.

Si evidenzia, infine, che la l.r. 5/1990, in attuazione della legge quadro in materia di artigianato (l. 443/1985), contiene per lo più norme di dettaglio volte a definire procedure di assegnazione ed erogazione di contributi, peraltro senza i necessari adeguamenti alla disciplina comunitaria e statale emanata successivamente in materia di aiuti di Stato. Attualmente tali disposizioni troverebbero una più adeguata collocazione in atti di tipo amministrativo e/o regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 8/2011, ai fini della redazione del progetto di testo unico si è tenuto altresì conto degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) effettuata secondo il Programma approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 679/2012. Alla MOA hanno partecipato anche le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese artigiane presenti sul territorio regionale Confartigianato, CNA, CASArtigiani, quali soggetti interessati (stakeholders) alla regolazione oggetto di analisi e, in particolare, dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese disciplinati dalla normativa regionale vigente.

Nell'ambito della semplificazione procedimentale e provvedimentale, nel rispetto dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 8/2011, si fa riferimento alla Comunicazione Unica per la nascita di impresa e iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e alla SCIA per le professioni di acconciatore ed estetista.

Sempre nel rispetto delle finalità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, anche di ordine economico, si è ridotto il numero delle fasi e dei tempi dei procedimenti amministrativi, nonché delle amministrazioni intervenienti, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto. Si è quindi intervenuti procedendo alla soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 42/1988 (rif. all'art. 6 comma 1 lett. e) l.r. 8/2011) conferendo le funzioni esercitate dalle stesse alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nel mutato panorama delle competenze e funzioni dei soggetti coinvolti e nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale a cui deve orientarsi l'azione amministrativa, sono state, inoltre, richiamate le agenzie per le imprese di cui al decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.) convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, quale strumento innovativo e fondamentale per l'abbattimento di tempi e costi a carico delle imprese, con l'obiettivo di assicurare ad esse un valore aggiunto per il settore dell'artigianato.

Nella redazione del presente progetto, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla l.r. 8/2011, per colmare evidenti lacune nella normativa regionale, sono state anche recepite le definizioni di "impresa" e di "imprenditore artigiano" contenute nella citata l. 443/1985. Si è proceduto inoltre ad adeguare le disposizioni regionali vigenti ai principi delle leggi statali in materie di legislazione concorrente (ad esempio per le professioni) e a quelli desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale per eliminare anche possibili contrasti con disposizioni comunitarie e statali sopravvenute alle leggi regionali in materia (es. marchio artigiano). L'adeguamento della normativa, inoltre, tiene conto delle direttive europee in materia di liberalizzazioni, servizi, ecc. e dello statuto giuridico delle imprese ("small business act") di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

Altro necessario intervento riguarda l'adeguamento della l.r. 5/1990 ai vigenti strumenti di programmazione regionale.

Sempre nell'ordine della semplificazione dell'azione amministrativa, per quanto concerne il finanziamento degli interventi, è prevista l'istituzione del Fondo Unico per l'Artigianato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Conseguentemente sono stati eliminati tutti i vari capitoli previsti nella normativa regionale vigente, i quali sono confluiti nel Fondo che risulta distintamente allocato nel Bilancio regionale per la quota spese correnti e per quella investimento.

Pertanto, in base alla ricognizione effettuata, alla disanima delle normative che incidono sulla materia e agli esiti della MOA, si è proceduto alla redazione del presente progetto di testo unico.

Il progetto è stato redatto prendendo a riferimento le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 "Testo unico dell'artigianato";
- legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 "Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane";
- legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore";
- legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 "Norme di attuazione delle legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina delle attività di estetista"

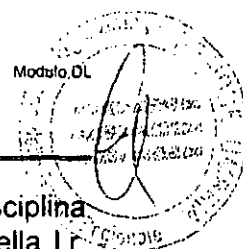
Si passa ora ad illustrare il progetto di Testo unico suddiviso in 10 Titoli e in n. 55 articoli. In premessa a ciascun Titolo sono riportate le operazioni effettuate nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011 descritte nel dettaglio articolo per articolo.

TITOLO I "DISPOSIZIONI GENERALI"

Il Titolo I detta, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della l.r. 8/2011, la disciplina generale in materia di artigianato. Le norme in esso ricomprese risultano formalmente coordinate alle disposizioni vigenti e adeguate alla normativa comunitaria, statale e regionale disciplinante la materia.

L'articolo 1 "Oggetto" reca l'oggetto del testo unico con riferimento alla l.r. n. 8/2011 che ne prevede l'emanazione.

L'articolo 2 "Finalità e principi" al comma 1 statuisce il riconoscimento, da parte della Regione, del ruolo preminente dell'impresa artigiana per il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo, nel rispetto dei principi comunitari, costituzionali e dello Statuto regionale. Il comma 2 ripropone i campi di intervento di cui all'articolo 1 della l.r. n. 5/1990. Il comma 3 richiama la legge 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" prevedendo che la Regione informa la sua azione programmatica e amministrativa nel rispetto dei principi previsti dalla medesima legge 180 che: *"costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima"*. Le indicazioni contenute nello "Small Business Act" contemplano la semplificazione, la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. In particolare al comma 4 viene recepito il principio d'invarianza degli oneri amministrativi contenuto nello statuto delle imprese, così come previsto dall'art. 8 della legge 180/2011 "Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi". Il comma 5 è inserito al fine di rappresentare il quadro dei soggetti pubblici e privati che insieme alla Regione concorrono al raggiungimento delle finalità del presente progetto di testo unico nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come anche previsto dall'articolo 7 della l.r. 8/2011.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

L'articolo 3 "Destinatari" inserisce in una unica disposizione i destinatari della disciplina contenuta nel presente progetto di T.U., nel rispetto dell'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011. Conseguentemente è stata prevista l'abrogazione della dell'art. 37 della l.r. 42/1988 "Estensione delle agevolazioni" che introduceva tra i destinatari della materia dell'artigianato anche i consorzi artigiani, ora espressamente ricompresi nel presente articolo.

L'articolo 4 "Funzioni della Regione" esplicita che la Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato che non sono dalla legge regionale espressamente attribuite ad altri enti locali e alla camera di commercio. Conseguentemente si abrogano gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 3/99 in quanto si riconducono alla Regione le competenze e le funzioni delle province, delegate ai sensi dell'art. 54 della l.r. 5/1990 e quelle trasferite dall'art. 5 della l.r. 3/1999. Ciò al fine di ridurre le fasi dei procedimenti volti alla concessione dei benefici con la conseguente riduzione dei tempi e dei costi per l'assegnazione ai destinatari, in coerenza con i principi di semplificazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 8/2011, tenuto anche conto delle nuove disposizioni in materia di riordino delle province.

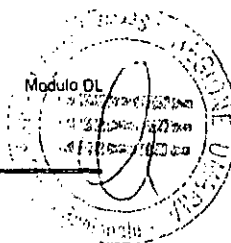
L'articolo 5 "Funzioni dei Comuni" riassume le funzioni dei comuni indicate in maniera non organica nelle citate leggi regionali in materia di artigianato e professioni artigiane, in applicazione del principio di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) l.r. 8/2011.

L'articolo 6 "Funzioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" indica tutte le funzioni in capo alla camera di commercio. Oltre le funzioni già trasferite con l'art. 6 l.r. 3/1999, vengono assegnate le funzioni poste in capo alle commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 42/1988 che, con il presente progetto di T.U. vengono soppresse. Tale modifica è effettuata nel rispetto del principio di semplificazione del procedimento amministrativo previsto all'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 8/2011, del principio di proporzionalità di cui alla lett. a) dello stesso articolo e al fine di garantire la coerenza logica e sistematica delle norme contenute nel progetto di T.U. ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011.

IN SINTESI:

- L'articolo 2, comma 2 "Finalità e principi" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 1 "Campi di intervento" della l.r. 5/1990
- L'articolo 6 "Funzioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" del progetto T.U. recepisce l'articolo 6 "Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" della l.r. n. 3/1999
- Gli articoli della l.r. 3/1999:
 - 3 (Funzioni concernenti la materia artigianato), abrogato
 - 4 (Funzioni e compiti riservati alla Regione), abrogato
 - 5 (Funzioni e compiti conferiti alle province), abrogato
- L'articolo della l.r. 5/1990:
 - 54 (Funzioni delegate - Competenze regionali), abrogato
- Gli articoli della l.r. 42/1988:
 - 1 (Finalità), abrogato
 - 2 (Funzioni), abrogato
 - 3 (Compiti), abrogato
 - 4 (Composizione), abrogato
 - 37 (Estensione delle agevolazioni), abrogato

TITOLO II
"DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA"

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Nel Titolo II è presente tutta la disciplina relativa all'imprenditore artigiano, all'impresa artigiana e alle forme di garanzia e tutela del settore.

La previgente normativa regionale non definiva i requisiti dell'imprenditore e dell'impresa artigiana, in quanto, al tempo, materia di legislazione concorrente, risultava disciplinata nei suoi principi generali dalla legge quadro n. 443/1985.

A seguito della riforma costituzionale del Titolo V, e in particolare con le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione, compete alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di artigianato.

Nel Testo proposto gli articoli 7, 8 e 9 riguardano la definizione di imprenditore artigiano, di impresa artigiana e i limiti dimensionali che di fatto risultano mutuati dalla normativa statale, senza apportare innovazioni ai principi generali della stessa. Il recepimento risulta necessario ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica del progetto di T.U..

Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 6 della l.r. 8/2011, acquista particolare rilevanza la disciplina prevista dall'articolo 10 all'articolo 16 del progetto di T.U., riguardante le procedure di costituzione-iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane.

La normativa di cui alla l.r. 5/1990 è adeguata alla disciplina nazionale e comunitaria vigente che, con l'intento di ridurre i tempi e conseguentemente gli oneri a carico delle imprese, prevede la nascita di una "impresa in un giorno". Pertanto, al fine del necessario aggiornamento della vigente normativa, vengono recepite le disposizioni dettate dall'articolo 9bis del d.l. 7/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito in legge n. 40/2007, al fine di attuare la semplificazione procedimentale e provvedimentale dell'iter amministrativo diretto alla costituzione della stessa impresa. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla lettera c) del citato art. 6 della l.r. 8/2011 è prevista la comunicazione unica per la nascita d'impresa, quale strumento di autocertificazione per il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore ai fini della costituzione e relativa iscrizione della impresa artigiana, nonché quale mezzo da utilizzare per ogni successiva variazione allo status giuridico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l) della l.r. 8/2011, è altresì stabilito che i procedimenti connessi alla iscrizione, modifica e cancellazione sono da effettuare obbligatoriamente in via telematica ai sensi del D.P.R. 160/2010.

E' prevista, inoltre, la possibilità di effettuare le citate procedure di iscrizione, modifica e cancellazione tramite le Agenzie per le imprese di cui all'art. 38, lett. c) del d.l. 112/2008.

Con la soppressione delle Commissioni Provinciali e il passaggio delle relative funzioni della tenuta e aggiornamento dell'Albo delle imprese artigiane alle Camere di Commercio, si è provveduto al necessario adeguamento normativo degli articoli connessi a tali funzioni della l.r. 42/1988, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) e art. 6, comma 1 lettere a) ed e) della l.r. 8/2011.

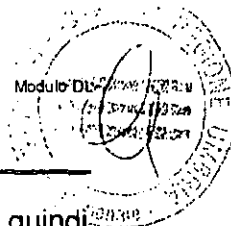
L'articolo 7 "Imprenditore artigiano" introduce la definizione di imprenditore artigiano mutuandola dall'art. 2 della l. 443/85.

L'articolo 8 "Impresa artigiana" recepisce invece quanto prescritto all'art. 3 della l. 443/85.

L'articolo 9 "Limiti dimensionali" ai commi 1 e 2 recepisce l'art. 4 della l. 443/85 e al comma 3 recepisce il comma 6 dell'art. 5 della l. 443/85.

L'articolo 10 "Albo delle imprese artigiane" al comma 1 istituisce l'Albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio, al comma 2 stabilisce l'obbligo di iscrizione a tale Albo delle imprese in possesso dei requisiti previsti dal progetto di T.U.. Tale disposizione sostituisce l'articolo 30, c. 1 della l.r. 42/88, nella logica di riordino e semplificazione amministrativa di cui all'art. 5, comma 2, lettere c) e f) ed all'art. 6, lett. e) della l.r. 8/2011.

L'articolo 11 "Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane" disciplina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, recepisce il comma 2 dell'art. 30 della l.r. 42/88 s.m. e la disciplina di cui all'art. 9bis, commi 1 e 2 del d.l. 7/2007, nonché il comma 4 dell'art. 5 l. 443/85; inoltre

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

è aggiornato dei rinvii alle disposizioni vigenti statali. Il testo dell'art. 11 risulta quindi ricomposto ai sensi dell'art. 5, co. 2, lettere c) e f) e dell' art. 6 della l.r. 8/2011.

L'articolo 12 "Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane" disciplina le modifiche e le cancellazioni dall'Albo e sostituisce il comma 2 dell'art. 30 della l.r. n. 42/88, applicando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9 bis del d.l. 7/2007.

Le prescrizioni contenute all'articolo 30 della l.r. 42/1988 sono sostituite con la disposizioni previste dai sopra citati artt. 10, 11 e 12 del progetto di T.U., al fine di rendere più chiare le procedure relative all'Albo.

In ordine ai suddetti articoli si evidenzia, inoltre, che l'iscrizione dell'impresa artigiana all'Albo ha natura costitutiva. I procedimenti connessi alla iscrizione, modifica e cancellazione hanno ripercussioni sul fronte assicurativo, previdenziale ed assistenziale, con conseguenti risvolti sui costi sostenuti dalle imprese stesse.

In tale logica, anche l'articolo 34 "Efficacia dei provvedimenti" della l.r. 42/1988 viene di fatto modificato e sostituito con ben tre articoli del progetto di T.U. (artt. 13,14,15) al fine di fornire un quadro organico in materia di controlli e ricorsi.

Si ricorda a tale proposito che, con l'intento di semplificare le procedure relative ai contraddittori riferiti ai provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione all'Albo, con la soppressione delle CPA sono stati ridotti i tempi procedurali e gli oneri connessi al funzionamento di detto organo .

L'articolo 13 "Accertamenti e controlli" disciplina gli accertamenti e controlli da parte della camera di commercio sulle comunicazioni di cui agli articoli 11 e 12, tenuto conto di quanto già previsto al primo periodo dell'art. 34 l.r. 42/1988, con il necessario adeguamento alla disposizione di cui all'art. 9bis, comma 3 del d.l. 7/2007.

L'articolo 14 "Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane" è introdotto ai sensi dell'art. 6 della l.r. 8/2011 e nel rispetto dei principi di semplificazione, sussidiarietà dei procedimenti amministrativi, recepisce la normativa regionale penultimo periodo, dell' articolo 34 della l.r. 42/88 integrata con la disciplina di cui all'art. 9bis, comma 4 del d.l. n. 7/2007.

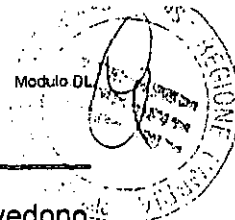
Le stesse motivazioni valgono per il successivo **articolo 15 "Ricorsi"** che mutua quanto disposto all'ultimo periodo dell'articolo 34 l.r. 42/1988, tenendo in considerazione la nuova configurazione dei soggetti.

L'articolo 16 "Agenzie per le imprese" è introdotta ai sensi dell'art. 6 della l.r. 8/2011, in particolare al fine del raggiungimento del principio di proporzionalità enunciato nella lettera a) dello stesso articolo e nel rispetto dei principi di semplificazione, sussidiarietà dei procedimenti amministrativi. Di fatto viene recepita la normativa statale di cui all'art. 38, lett. c) del d.l.112/2008 convertito in l. 133/2008, e completa il quadro dei soggetti operanti a favore del sistema imprese. L'Agenzia delle imprese è già citata nella procedura di iscrizione.

L'articolo 17 "Associazioni di categoria dell'artigianato" completa il quadro generale dei soggetti che operano a favore del settore. La norma di fatto riporta solo l'art. 13 del Titolo II della l.r. n.5/90 "Assoziazionismo e cooperazione", mentre gli artt. 10, 11, 12 del medesimo Titolo II non sono più applicabili, in quanto incompatibili con le procedure e le modalità di finanziamento previste dall'attuale normativa in materia di aiuti di stato.

L'articolo 17 T.U. riconosce al comma 1 il ruolo dell'associazionismo e al comma 2 prevede l'assegnazione annuale di contributi per il finanziamento di progetti realizzate dalle stesse associazioni secondo le linee programmatiche regionali. I criteri e le modalità di assegnazione sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

Gli articoli 18 "Commissione regionale per l'artigianato" e 19 "Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato" definiscono e regolano la Commissione regionale per l'artigianato. A seguito della soppressione delle Commissioni provinciali dell'artigianato la CRA assume un ruolo cruciale nelle controversie che possono insorgere tra camera di commercio e imprese sulle decisioni assunte in sede di accertamento e controlli rispetto alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo delle imprese. Conseguentemente viene definito il ruolo e le funzioni della stessa, sottolineando il ruolo



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tecnico della medesima. Viene ridotto il numero dei componenti a cinque e si prevedono diversi requisiti dei soggetti designati, in modo tale da rendere la composizione della CRA compatibile con quanto dettato dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno, con particolare riferimento all'art. 14 comma 6 della stessa direttiva. Al comma 8 dell'art. 18, si prevede, inoltre, espressamente che la partecipazione quali componenti della Commissione regionale è gratuita, con abbattimento totale degli oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 20 "Diritti di segreteria e di certificazione" recepisce senza modificazioni l'art. 39 della l.r. 42/88;

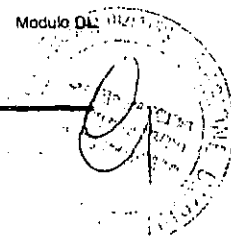
L'articolo 21 "Sanzioni amministrative" recepisce l'art. 39 della l.r. 42/88, aggiornando gli importi delle sanzioni per gli illeciti amministrativi connessi all'Albo delle imprese artigiane per equipararli (riducendoli) a quelli previsti per il Registro imprese.

In sintesi:

- Gli articoli 7 "Imprenditore artigiano", 8 "Impresa artigiana" e 9 "Limiti dimensionali" del progetto di T.U. fanno riferimento agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985
- Gli articoli 10 "Albo delle imprese artigiane", 11 "Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane" e 12 "Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane" del progetto di T.U. sostituiscono l'art. 30 "Istituzione dell'Albo e iscrizioni" della l.r. 42/1988 che viene abrogato
- Gli articoli 13 "Accertamenti e controlli", 14 "Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane" e 15 "Ricorsi" del progetto di T.U. sostituiscono l'art. 34 "Efficacia dei provvedimenti" della l.r. 42/1988 che viene abrogato
- L'articolo 17 "Associazioni dell'artigianato" del progetto di T.U. sostituisce l'art. 13 "Contributi alle associazioni dell'artigianato" della l.r. 5/1990 che viene abrogato
- L'articolo 18 "Commissione regionale per l'artigianato" del progetto di T.U. sostituisce gli artt. 23 "Composizione" e 26 "Organizzazione" della l.r. 42/1988 che viene abrogato
- L'articolo 19 "Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato" del progetto di T.U. sostituisce l'articolo 22 "Funzioni" della l.r. 42/88 che viene abrogato
- L'articolo 20 "Diritti di segreteria e di certificazione" sostituisce l'art. 38, comma 1 "Diritti di segreteria e di certificazione" della l.r. n. 42/1988 che viene abrogato
- L'articolo 21 "Sanzioni amministrative" sostituisce l'art. 39 "Sanzioni amministrative" della l.r. n. 42/1988 che viene abrogato
- Gli articoli della l.r. 42/1988:
 - 24 "Relazioni e programmi", abrogato
 - 25 "Sedute", abrogato
 - 26 "Organizzazione", abrogato
 - 26-bis "Regolamento interno delle Commissioni provinciali per l'artigianato", abrogato
 - 27 "Vigilanza", abrogato
 - 28 "Segreterie", abrogato
 - 29 "Compensi ai componenti delle commissioni" abrogato
 - 33-bis "Modulistica impiegata", abrogato
 - 35 "Revisione dell'Albo", abrogato
 - 36 "Accordi con le Camere di commercio", abrogato
- Gli articoli della l.r. 5/1990

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 10 "Destinatari", abrogato
- 11 "Tipologia degli interventi", abrogato
- 12 "Misura degli incentivi", abrogato



TITOLO III
"SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE"

Il titolo III del progetto di T.U. racchiude la disciplina precedentemente ricompresa nei Titoli I, III, IV e VIII della l.r. 5/90 riguardante la programmazione degli interventi in materia di artigianato e le procedure di assegnazione ed erogazione di contributi. La materia è oggetto di adeguamento e aggiornamento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011. Rimanendo necessariamente nell'ambito dell'autorizzazione fatta dal Consiglio, si è provveduto innanzi tutto a inquadrare il sostegno allo sviluppo nel quadro della programmazione regionale. La normativa contenuta nel titolo III del progetto di T.U. recepisce gli strumenti di programmazione previsti dalla vigente legislazione regionale, partendo innanzi tutto dai documenti programmatici approvati dal Consiglio regionale. Il ciclo programmatico è altresì aggiornato con il recepimento della disciplina in materia di programmazione di cui all'art. 14 della l.r. 13/2000 e all'art. 7 della l.r. 25/2008.

Per quel che concerne l'accesso al credito la materia, disciplinata nella l.r. 5/1990 con procedure piuttosto complesse, risulta non in linea con la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato, ed è pertanto necessario procedere ad un coordinamento di tale normativa alle disposizioni vigenti.

L'articolo 22 "Programmazione", sostituisce gli artt. 42 e 43 della l.r. 5/90. L'articolo è modificato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. c) e lett. f) e 6 della l.r. 8/2011.

Le norme del Titolo I "Agevolazioni per l'accesso al credito" della l.r. 5/90, trovano ricomposizione negli articoli 23 e 24 del presente progetto di T.U. per far fronte ai necessari adeguamenti normativi, procedurali e lessicali.

L'articolo 23 "Sostegno allo sviluppo delle imprese" sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 5/90. L'articolo riepiloga le attuali possibili forme di intervento a sostegno dello sviluppo e della crescita delle imprese in materia di accesso al credito, nella logica della coerenza normativa con riferimento agli interventi a favore delle imprese adeguandone i contenuti anche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 123/98, che tra l'altro prevede la possibilità di erogare i contributi in conto interessi in forma attualizzata.

Viene eliminata la forma di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) "incentivi di carattere straordinario" in quanto non riconducibile a procedure o tipologie previste dal D. Lgs 123/98.

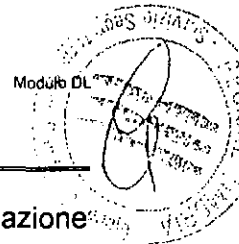
E' richiamata la possibilità di utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

L'articolo 24 "Cooperative artigiane di garanzia" sostituisce in modo organico gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 5/90, in considerazione della vigente disciplina comunitaria e regionale in materia di accesso al credito, nonché della vigente normativa regionale in materia di programmazione, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, comma 2 e 6 della l.r. 8/2011.

L'articolo non innova le forme di intervento, l'accesso al credito delle imprese artigiane è favorito, tramite l'incremento dei fondi rischi delle cooperative artigiane, modalità già introdotta con le modifiche apportate con la l.r. 4/2009.

Viene eliminato il finanziamento delle spese di gestione, in quanto è in contrasto con le norme comunitarie in materia di concorrenza, art. 36 (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) (TFUE).

Il comma 5 dell'art. 24 del progetto di T.U. adegua le procedure per il rendiconto dei risultati raggiunti al Consiglio regionale, alla logica del nuovo ciclo di programmazione e controllo,



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prevedendo perciò il rendiconto, da parte della Giunta regionale, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 9 della l.r. 25/2008.

L'articolo 25 "Consorzio fidi regionale dell'Umbria" recepisce l'art. 8 della l.r. 5/90, la disposizione è modificata, ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l.r. 8/2011, al fine di aggiornarne i contenuti alle vigenti disposizioni in materia di credito e aiuti di stato e in considerazione delle disposizioni della l.r. 11/95 in materia di nomine.

Il Consorzio Fidi Regionale dell'Umbria – CO.FI.RE. Umbria, costituito in attuazione della l.r. 5/1990, è un consorzio fidi di secondo grado, di cui la Regione è socia, ed è abilitato al rilascio di cogaranzie e controgaranzie.

L'articolo 9 della l.r. 5/90 viene abrogato per effetto delle disposizioni relative al ciclo di programmazione introdotte con l'articolo 22 del progetto di T.U..

L'articolo 26 "Servizi reali alle imprese artigiane" recepisce, con i necessari adeguamenti normativi di cui all'art. 5, co. 2 della l.r. 8/2011, la disciplina dettata dagli articoli 14, 15 e 16 ricompresi nel Titolo III "Servizi reali alle imprese" della l.r. 5/90.

L'articolo 14 indica le finalità peraltro già richiamate all'art. 2 del progetto di T.U.

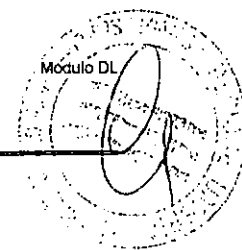
L'art. 15 individua la tipologia di interventi, è ripreso ed aggiornato anche alla luce dei contenuti dell'articolo 3 della l.r. 25/2008.

Infine, l'articolo 16 disciplina le procedure per l'assegnazione dei contributi, la norma risulta in contrasto con le disposizioni del D.Lgs 123/98 ed inoltre non tiene conto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

L'articolo 27 "Insediamenti produttivi" ai fini dell'adeguamento normativo previsto all'art. 5, co. 2 della l.r. 8/2011, sostituisce gli articoli 17 e 18 contenuti nel Titolo IV "Interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici" della l.r. 5/90. Gli interventi risultano già compresi nell'ambito delle politiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/2008, la cui attuazione è demandata nell'ambito del ciclo programmatico e dei documenti di programmazione di cui all'articolo 22 del presente progetto di T.U. La costituzione di un apposito fondo prevista all'art. 18 della l.r. 5/1990, di fatto mai attuata, viene eliminata rinviando al sistema di finanziamento adottato con il presente progetto di T.U. all'art. 54. I Comuni restano gli unici soggetti interlocutori della Giunta Regionale per lo sviluppo di iniziative in materia.

IN SINTESI:

- L'articolo 22 "Programmazione" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 42 "Piano pluriennale" e 43 "Contenuti del piano pluriennale" della l.r. 5/90.
- L'articolo 23 "Sostegno allo sviluppo delle imprese" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 2 "Forme di intervento", 3 "Credito allo sviluppo" e 4 "Misura degli incentivi" della l.r. 5/1990.
- L'articolo 24 "Cooperative artigiane di garanzia" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 5 "Contributi alle cooperative artigiane", 6 "Misura dei contributi", 7 "Gestione e controllo" della l.r. 5/1990.
- L'articolo 25 "Consorzio fidi regionale dell'Umbria-CO.FI.RE. Umbria" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 8 "Consorzio fidi regionale – Fondo di garanzia" della l.r. 5/1990.
- L'articolo 26 "Servizi reali alle imprese artigiane" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 14 "Finalità", 15 "Tipologia degli interventi" e Art. 16 "Procedure per l'assegnazione dei contributi" della l.r. 5/1990.
- L'articolo della l.r. 5/1990:
 - 9 "Incentivi di carattere straordinario" abrogato.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**TITOLO IV
ATTIVITA' PROMOZIONALE**

Le disposizioni del Titolo IV (Attività promozionale) del progetto di T.U. – articoli 28, 29 e 30 sostituiscono gli articoli dal n. 33 al n. 37 del Titolo VII della l.r. n. 5/90. Gli articoli 38, 39, 40, e 41 della stessa l.r. 5/90 sono abrogati.

La sostituzione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011, risulta necessaria al fine di garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, nonché l'adeguamento della disciplina agli strumenti finanziari e programmatici vigenti, al fine della semplificazione amministrativa e nel rispetto dei principi di proporzionalità degli adempimenti amministrativi e tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Le modifiche introdotte, inoltre, rispondono alla necessità di adeguare le norme preesistenti che risultano in contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e appalti pubblici.

L'articolo 28 "Attività promozionale" definisce, nell'ambito dei documenti di programmazione di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008, le modalità per la promozione e valorizzazione dei prodotti delle imprese artigiane, singole e associate, al fine di favorirne l'esportazione e la commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale, mediante la partecipazione a fiere o la realizzazione di specifiche manifestazioni, missioni, studi e qualsiasi altra iniziativa diretta al sostegno delle produzioni artigiane.

L'articolo 29 "Interventi promozionali e di commercializzazione" stabilisce che la Giunta regionale può attuare gli interventi di cui all'art. 28 direttamente, in collaborazione o tramite la camera di commercio o con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore. I rapporti tra la Regione e gli altri soggetti possono essere regolati anche mediante convenzioni.

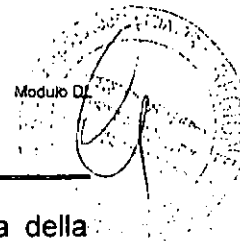
L'articolo 30 "Contributi regionali" stabilisce che la Regione interviene a favore delle iniziative di promozione e commercializzazione delle produzioni delle imprese artigiane mediante la realizzazione di proprie iniziative, la concessione di contributi o il cofinanziamento di iniziative proposte da soggetti pubblici o privati con risorse a carico del Fondo per l'artigianato, che possono essere integrate anche da altri fondi regionali, nazionali e comunitari.

IN SINTESI:

- L'articolo 28 "Attività promozionali" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 33 "Finalità" e 34 "Interventi promozionali per l'esportazione" della l.r. 5/1990
- L'articolo 29 "Interventi promozionali e di commercializzazione" del progetto T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 35 "Soggetti" e 36 "Convenzioni" della l.r. 5/90
- L'articolo 30 "Contributi regionali" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 37 "Contributi regionali" della l.r. 5/90
- Gli articoli della l.r. 5/1990:
 - 38 (Interventi promozionali nel territorio nazionale), abrogato
 - 39 (Interventi promozionali nel territorio regionale), abrogato
 - 40 (Programma delle attività promozionali), abrogato
 - 41 (Gestione delle attività promozionali), abrogato

**TITOLO V
TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE**

Il progetto di T.U. prevede l'abrogazione e le modifiche delle disposizioni contenute nella l.r. 5/90 relative al contrassegno di origine e qualità (da art. 22 ad art. 27). Tali abrogazioni risultano obbligatorie in quanto in contrasto con le disposizioni del TFUE, in materia di libera

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

circolazione delle merci e in considerazione del fatto che l'art. 117, primo comma della Costituzione, impone al legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come del resto è stato ribadito da recenti sentenze della Corte Costituzionale che hanno annullato analoghe disposizioni normative proposte da altre Regioni italiane.

Si evidenzia, infatti, che la Suprema Corte, con riferimento alla materia del marchio di origine e qualità, con due pronunce del 12 aprile 2012, n. 86, nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 e Sent. del 19 luglio 2012, n. 191, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9, ha sentenziato che l'istituzione di un marchio d'origine e qualità, che consente la possibilità alle imprese artigiane di potersene avvalere se pur previo rispetto di particolari requisiti individuati in appositi disciplinari, costituirebbe una "misura ad effetto equivalente". In particolare tale norma violerebbe l'art. 117, primo comma Cost., per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto si porrebbe in netto contrasto con le disposizioni dettate dagli artt. da 34 a 36 del TFUE, in materia di libera circolazione delle merci, disposizioni che vietano agli stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Inoltre, l'istituzione di un marchio di origine e di qualità sarebbe in violazione dell'art. 120, primo comma della Costituzione.

In considerazione a quanto sopra, l'articolo 21 della l.r. 5/90 recante la disciplina del contrassegno di origine e qualità, fattispecie equivalente a quella del marchio di origine e qualità, risulta abrogato e conseguentemente anche gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della medesima l.r. 5/90.

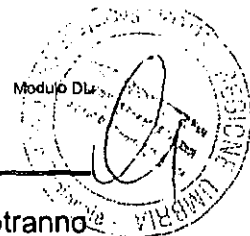
Sotto questo particolare profilo la tutela delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale è, pertanto, ricondotta nell'ambito dell'articolo 32 e dell'articolo 33 del progetto di T.U., con l'elencazione dei settori dell'artigianato artistico tutelati e la previsione della figura del "Maestro Artigiano" e conseguentemente della "Bottega Artigiana" peraltro già prevista dalla l.r. 5/90, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

Le disposizioni del Titolo V, "Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale" del progetto di T.U. - articoli 31, 32, 33 e 34 - sostituiscono gli articoli 19, 20, 21, 22, e 28 del Titolo V della l.r. 5/90.

L'articolo 31 "Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale" demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per la identificazione, tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale; l'individuazione di ulteriori settori tutelati oltre quelli stabiliti all'art. 32 attraverso il piano di indirizzo pluriennale di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008; la creazione o il potenziamento delle strutture dell'artigianato artistico; la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della figura del "Maestro artigiano" di cui al comma dell'articolo 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato); i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché promuovere in tale contesto l'immagine unitaria dell'Umbria.

L'articolo 32 "Settori tutelati" al comma 1 indica i settori dell'artigianato tutelati. Al comma 2 è stata prevista la possibilità per la Giunta di inserire nuovi settori nell'ambito del documento triennale di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008, la cui approvazione finale spetta al Consiglio.

L'articolo 33 "Maestro Artigiano" demanda al competente Servizio della Giunta regionale l'attribuzione del titolo di maestro artigiano di cui al comma dell'articolo 4 del D. Lgs. 167/2011. Fissa inoltre, al comma 2, i requisiti per l'attribuzione di detto titolo, ovvero dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane; di una anzianità professionale di almeno 15 anni; adeguato grado di capacità professionale ed elevata attitudine all'insegnamento. Il comma 3 stabilisce che il maestro artigiano può svolgere anche attività di docenza e di tutoraggio nei corsi di formazione tenuti dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale. Il comma 4 istituisce l'Elenco del maestro artigiano che è tenuto presso la



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

competente struttura regionale in materia di artigianato. Il comma 5 stabilisce che potranno essere definite dalla Giunta regionale specifiche iniziative volte a valorizzare le imprese dirette dal maestro artigiano che a seguito di tale riconoscimento assumono la definizione di "Botteghe Scuola".

L'articolo 34 "Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale" mutua l'art. 28 della l.r. 5/90.

In sintesi:

- L'articolo 31 "Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 19 "Finalità" e 21 "Contrassegno di origine e qualità" della l.r. 5/1990
- L'articolo 32 "Settori tutelati" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 20 "Settori tutelati" della l.r. 5/90
- L'articolo 34 "Strutture integrate per l'artigianato artistico" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 28 "Strutture integrate per l'artigianato artistico" della l.r. 5/1990
- Gli articoli della l.r. 5/1990:
 - 22 (Albo delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico), abrogato
 - 23 (Comitato regionale per il contrassegno di origine e qualità), abrogato
 - 24 (Compiti del Comitato regionale), abrogato
 - 25 (Disciplinare di produzione), abrogato
 - 26 (Sanzioni), abrogato
 - 27 (Competenze della Regione), abrogato

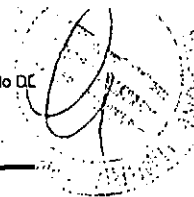
TITOLO VI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

Al titolo VI sono riproposti tre dei quattro articoli contenuti nel Titolo VI della l.r. 5/90 senza alcuna innovazione, salvo una loro riscrittura nella logica di riordino e semplificazione amministrativa della l.r. 8/2011, così modificato ai sensi dell'art. 5, co. 2, lettere c) e f) ed dell'art. 6 della l.r. 8/2011, per il necessario adeguamento normativo.

L'articolo 35 "Programmazione degli interventi" sostituisce l'articolo n. 29 della l.r. 5/90, richiamando in primo luogo i contenuti della legge regionale 11/2003 "Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" con specifico riferimento al ciclo di programmazione triennale ed annuale ivi previsto.

L'articolo 36 "Tipologia degli interventi" modifica e sostituisce l'art. 30 della l.r. 5/90 nella logica dell'integrazione con la programmazione dei fondi strutturali, delle modifiche radicali intervenute nella materia del diritto del lavoro rispetto alle tipologie ivi citate e in particolare all'approvazione del D. Lgs. 167/2011 in tema di apprendistato. Detto articolo individua al comma 2 ulteriori tipologie di attività formative coerenti con le esigenze delle imprese artigiane già in precedenza individuate ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 della l.r. 5/90. Al comma 3 nel rispetto del principio di sussidiarietà viene prevista la possibilità di integrazioni operative sui temi della formazione e dell'occupazione attraverso gli enti bilaterali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ed i fondi interprofessionali del settore.

L'articolo 37 "Modalità di attuazione degli interventi" modifica e sostituisce l'art. 31 della l.r. 5/90 precisandone i contenuti con riferimento alle modifiche normative via via succedutesi nel tempo anche con riferimento alla condizione delle persone disabili e svantaggiate.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

L'art. 32 della l.r. 5/90 viene abrogato. Le attività formative richiamate al comma 1 possono essere realizzate solo dalle agenzie formative accreditate dalla Regione nel contesto di un regime giuridico e fiscale diverso da quello della prestazione di servizi e piuttosto assimilabile all'istituto della concessione. Questo sia con riferimento alle attività gestite attraverso la programmazione dei fondi strutturali sia attraverso risorse nazionali e regionali. Il riferimento agli oneri ed agli stanziamenti di cui al comma 2 deve considerarsi già incluso nel contesto dell'articolo 35 a valere sulla programmazione di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

In sintesi:

- L'articolo 35 "Programmazione degli interventi" del progetto di T.U. sostituisce gli articoli 29 "Finalità" della l.r. 5/1990
- L'articolo 36 "Tipologia degli interventi" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 30 "Tipologia degli interventi" della l.r. 5/1990
- L'articolo 37 "Modalità di attuazione degli interventi" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 31 "Modalità di svolgimento delle attività formative" della l.r. 5/1990
- L'articolo della l.r. 5/1990:
 - art.32 "Incentivi per le attività formative" abrogato

TITOLO VII**"DISCIPLINA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE"**

Sulla base del nuovo assetto costituzionale, delineato con la riforma del Titolo V della Costituzione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, spetta al legislatore statale la competenza di stabilire le condizioni omogenee per l'accesso e l'esercizio dell'attività di acconciatore, in quanto riconducibili alla materia della tutela della concorrenza. Sono attribuite alle Regioni le competenze legislative e regolamentari cosiddette "concorrenti" attinenti agli aspetti amministrativi, procedurali, formativi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

La legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) detta i principi fondamentali per la disciplina dell'attività professionale di acconciatore, stabilisce le disposizioni a tutela della concorrenza per l'esercizio della medesima attività e rimodula, tra l'altro, gli itinerari formativi, al fine di consentire una migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto europeo. La Regione Umbria, in conformità a quanto stabilito dalla l.174/2005, ha disciplinato l'attività dell'acconciatore con propria l.r. 12/2009, affidando alla Giunta Regionale il compito di definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici per l'acquisizione del titolo di abilitazione, garantendo condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio. La disciplina della professione di acconciatore è inserita nel progetto di T.U. apportando solo le modifiche necessarie all'adeguamento normativo, ai sensi degli artt. 5, comma 2 lett. c) e f) e 6 della l.r. 8/2011.

L'articolo 38 "Attività professionale di acconciatore" mutua l'art. 1 della l.r. 12/2009 definendo le finalità e gli obiettivi specifici della disciplina.

L'articolo 39 "Esercizio dell'attività di acconciatore" modifica e sostituisce l'art. 2 della l.r. 12/2009 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della l.r. 8/2011 per il necessario adeguamento alla normativa in materia di autorizzazioni.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo prevede che l'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui viene esercitata l'attività stessa. È stata quindi introdotta la disposizione di cui all'art. 49, comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che riformula interamente l'art. 19 della legge 241/1990 sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 40 "Funzioni della Regione per l'esercizio della professione di acconciatore" mutua l'art. 3 della l.r. 12/2009 ed elenca tutte le funzioni della Regione in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale.

L'articolo 4 "Funzioni delle Province" della l.r. 12/2009 è abrogato.

L'articolo 41 "Funzioni dei comuni per l'esercizio della professione di acconciatore" modifica e sostituisce l'art. 5 della l.r. 12/2009 nel rispetto dell'art. 5 comma 2, lettera c), e f) dell'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 8/2011. L'articolo elenca le funzioni dei comuni già contenute nella preesistente normativa. Sono state adeguate le indicazioni che devono contenere i regolamenti comunali, tenendo conto della disciplina nazionale di liberalizzazione di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici che stabilisce in materia di esercizi commerciali la libertà di stabilimento e libertà di prestazioni di servizi, definita "principio generale dell'ordinamento nazionale" salvi i vincoli connessi alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Inoltre si è tenuto conto anche dell'art. 34 del medesimo decreto, che stabilisce, tra l'altro, che la disciplina delle attività economiche deve essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale.

L'articolo 42 "Abilitazione professionale" mutua l'art. 6 e il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 12/2009.

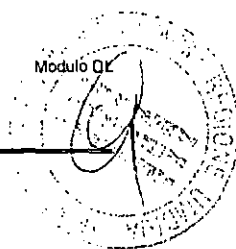
L'articolo 43 "Trasferimento della titolarità" mutua l'art. 7 della l.r. 12/2009.

L'articolo 44 "Sanzioni amministrative esercizio acconciatore" mutua l'art. 8 della l.r. 12/2009.

In sintesi:

- L'articolo 38 "Attività Professionale" dei progetti di T.U. recepisce l'articolo 1 "Finalità" della l.r. 12/2009.
- L'articolo 39 "Esercizio della attività di acconciatore" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 2 "Esercizio dell'attività" della l.r. 12/2009.
- L'articolo 40 "Funzioni della Regione per l'esercizio della professione di acconciatore" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 3 "Funzioni della Regione" della l.r. 12/2009.
- L'articolo 41 "Funzioni dei comuni per l'esercizio della professione di acconciatore" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 5 "Funzioni dei comuni" della l.r. 12/2009.
- L'articolo 42 "Abilitazione professionale" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 6 "Abilitazione professionale" della l.r. 12/2009.
- L'articolo 43 "Trasferimento della titolarità" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 7 "Trasferimento della titolarità" della l.r. 12/2009.
- L'articolo 44 "Sanzioni amministrative esercizio acconciatore" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 8 "Sanzioni amministrative" della l.r. 12/2009.
- Gli articoli della l.r. 12/2009:
 - 4 "Funzioni delle province" abrogato
 - 9 "Norme finali e transitorie" abrogato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**TITOLO VIII**
“DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE DI ESTETISTA”

Si evidenzia che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni, come sottolineato anche per la disciplina della professione di acconciatore, deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina degli aspetti amministrativi, procedurali e formativi.

In attuazione della l. 1/1990 la Regione Umbria ha disciplinato con la l.r. 10/1990, l'attività professionale di estetista, individuando una serie di requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività stessa.

La disciplina della professione di estetista è inserita nel progetto di T.U. con le sole modifiche necessarie all'adeguamento normativo, ai principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 5 e 6 della l.r. 8/2011, con particolare riferimento agli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 45 “Requisiti richiesti e modalità di esercizio attività di estetista” modifica e sostituisce gli articoli 1 e 2 della l.r. 10/1990. L'articolo stabilisce i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In particolare per l'esercizio della professione di estetista, deve essere presentata al SUAP, la SCIA. Alla segnalazione è allegata la documentazione concernente la qualifica professionale, rilasciata dal Comune e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

In analogia a quanto previsto per l'esercizio dell'attività di acconciatore, si è tenuto conto dell'art. 49, comma 4-bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, che ha riformulato interamente l'art. 19 della legge 241/1990 sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 46 “Attività formativa” mutua l'art. 4 della l.r. 10/1990.

L'articolo 47 “Regolamento” modifica e sostituisce l'art. 5 della l.r. 10/1990. Sono state adeguate le indicazioni che devono contenere i regolamenti comunali, tenendo conto della disciplina nazionale di liberalizzazione di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici che stabilisce in materia di esercizi commerciali la libertà di stabilimento e libertà di prestazioni di servizi, definita “principio generale dell'ordinamento nazionale” salvi i vincoli connessi alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Inoltre si è tenuto conto anche dell'art. 34 del medesimo decreto, che stabilisce, tra l'altro, che la disciplina delle attività economiche deve essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale.

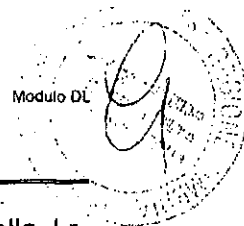
L'articolo 48 “Esercizio dell'attività di estetista” modifica e sostituisce l'art. 6 della l.r. 10/1990. L'esercizio è subordinato al conseguimento della qualifica professionale, rilasciata dal comune ai sensi dell'articolo 3 della legge 1/1990 e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP.

Le modalità di rilascio della qualifica vengono modificate coerentemente con la soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato che erano titolate al suddetto rilascio riconducendolo in capo al Comune, competente in merito alle attività conseguenti la SCIA.

E' stata quindi introdotta la disposizioni di cui all'art. 49, comma 4-bis, del decreto legge n. 78/2010, come convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, che riformula interamente l'art. 19 della legge 241/1990 sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 49 “Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale” mutua l'art. 9 della l.r. 10/1990 con i necessari adeguamenti lessicali.

L'articolo 50 “Indirizzo, coordinamento e controllo” mutua l'art. 10 della l.r. 10/1990.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 51 "Sanzioni amministrative esercizio estetista" mutua l'art. 11 della l.r. 10/1990.

Vengono abrogati i seguenti articoli:

3 "Programmazione" della l.r. 10/1990 al fine dell'aggiornamento della disciplina in materia di formazione professionale nonché al sistema degli standard professionali, formativi e di certificazione;

8 della l.r. 10/1990 "Composizione delle Commissioni comunali" in applicazione dell'art. 96 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - al fine di conseguire recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;

12 "Norma transitoria".

In sintesi:

- L'articolo 45 "Requisiti richiesti e modalità di esercizio attività di estetista" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 2 "Requisiti richiesti e modalità di esercizio" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 46 "Attività formativa" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 4 "Formazione professionale" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 47 "Regolamento" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 5 "Regolamento" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 48 "Esercizio dell'attività di estetista" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 6 "Esercizio dell'attività di estetista" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 49 "Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 9 "Compiti delle Unità sanitarie locali" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 50 "Indirizzo, coordinamento e controllo" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 10 "Indirizzo, coordinamento e controllo" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 51 "Sanzioni amministrative esercizio estetista" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 11 "Sanzioni amministrative" della l.r. 10/1990.
- Gli articoli della l.r. 10/1990:
 - 3 "Programmazione" abrogato
 - 8 "Composizione della Commissione comunale" abrogato
 - 12 "Norma transitoria" abrogato.

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE

L'articolo 52 "Disposizioni in materia di aiuti di stato" garantisce il rispetto della normativa in materia di aiuti.

L'articolo 53 "Norma finanziaria" modifica e sostituisce gli articoli 62 e 63 della l.r. 5/1990 nonché l'articolo 41 della l.r. 42/1988 in piena attuazione dei principi di semplificazione introdotti dalla l.r. 8/2011. Le disposizioni normative in materia finanziaria di cui alla l.r. 5/1990 e alla l.r. 42/1988 prevedevano l'utilizzo di 18 capitoli di spesa, il presente articolo, nel rispetto dei predetti principi, istituisce il Fondo regionale per l'artigianato, che verrà gestito in due capitoli distinti del Bilancio regionale, uno per la parte corrente ed uno per la parte capitale. Ogni anno, sulla base delle indicazioni fornite dai documenti di programmazione la Giunta regionale ripartisce le somme iscritte nei capitoli ai vari interventi.

L'articolo 54 "Disposizioni finali e transitorie" regola il regime transitorio delle norme. Viene assicurata in primo luogo la continuità delle funzioni in capo alla CRA, e si assegnano 90 giorni alle CPA per concludere i procedimenti in carico alla data di entrata in vigore del progetto di T.U. Inoltre viene disposto che i procedimenti amministrativi pendenti alla data di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

entrata in vigore della presente legge devono essere conclusi ai sensi della normativa di riferimento.

In sintesi:

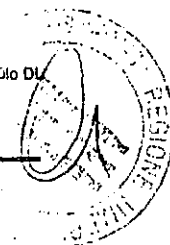
- Gli articoli 61 "Modificazioni e integrazioni alla precedente normativa", 62 "Apporto finanziario di altri soggetti", 63 "Copertura finanziaria" della l.r. 5/90 e 41 "Norma finanziaria" della l.r. 42/1988 sono sostituiti dall'art. 53 " Norma finanziaria" del progetto di T.U.

TITOLO X - ABROGAZIONI**L'articolo 55 "Abrogazioni di norme"**

L'articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b) della l.r. 8/2011, indica in maniera esplicita le norme che disciplinano la materia dell'artigianato e oggetto di abrogazione da parte del presente progetto di T.U.. Come noto, l'articolo 15 delle preleggi del codice civile prevede tre tipi di abrogazione delle leggi: abrogazione per dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (abrogazione tacita) e, infine, per intervenuta nuova disciplina dell'intera materia, precedentemente disciplinata da una o più disposizioni normative.

In quest'ultima fattispecie rientra la redazione del testo unico, in quanto trattasi di legge che racchiude al suo interno la disciplina di un'intera materia. Il testo unico, anche nel caso in cui presenti un contenuto meramente ricognitivo, limitandosi ad una raccolta di norme già in vigore, determina l'abrogazione di tutte le norme precedentemente vigenti nella materia oggetto di riordino, che risultano poi riprodotte nel nuovo corpus legislativo. Nel caso del testo unico le abrogazioni delle norme precedenti possono essere solo espresse, in quanto la sua peculiare funzione è quella di contribuire al conseguimento di un maggior livello di certezza del diritto, attraverso un processo di semplificazione e chiarezza delle norme e eliminazione di contraddizioni interne al nuovo corpus normativo. Al testo unico, anche meramente ricognitivo, è, pertanto, sempre riconosciuta una portata innovativa ed è perciò attribuita la capacità abrogativa delle precedenti disposizioni legislative.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Disegno di legge: "Testo unico in materia di artigianato".

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 "Oggetto"
- Art. 2 "Finalità e principi"
- Art. 3 "Destinatari"
- Art. 4 "Funzioni della Regione"
- Art. 5 "Funzioni dei Comuni"
- Art. 6 "Funzioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura"

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

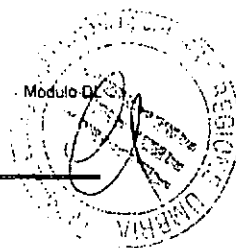
- Art. 7 "Imprenditore artigiano"
- Art. 8 "Impresa artigiana"
- Art. 9 "Limiti dimensionali"
- Art. 10 "Albo delle imprese artigiane"
- Art. 11 "Iscrizione all' Albo delle imprese artigiane"
- Art. 12 "Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane"
- Art. 13 "Accertamenti e controlli"
- Art. 14 "Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane"
- Art. 15 "Ricorsi"
- Art. 16 "Agenzie per le imprese"
- Art. 17 "Associazioni di categoria dell'artigianato"
- Art. 18 "Commissione regionale per l'artigianato"
- Art. 19 "Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato"
- Art. 20 "Diritti di segreteria e di certificazione"
- Art. 21 "Sanzioni amministrative"

TITOLO III - SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE

- Art. 22 "Programmazione"
- Art. 23 "Sostegno allo sviluppo delle imprese"
- Art. 24 "Cooperative artigiane di garanzia"
- Art. 25 "Consorzio fidi regionale dell'Umbria"
- Art. 26 "Servizi reali alle imprese artigiane"
- Art. 27 "Insediamenti produttivi"

TITOLO IV - ATTIVITA' PROMOZIONALE

- Art. 28 "Attività promozionale"
- Art. 29 "Interventi promozionali e di commercializzazione"
- Art. 30 "Contributi Regionali"



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**TITOLO V - TUTELA DELL'ARTIGIANATO
ARTISTICO E TRADIZIONALE**

- Art. 31 "Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale"
- Art. 32 "Settori tutelati"
- Art. 33 "Maestro Artigiano"
- Art. 34 "Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale"

**TITOLO VI - FORMAZIONE E
OCCUPAZIONE**

- Art. 35 "Programmazione degli interventi"
- Art. 36 "Tipologia degli interventi"
- Art. 37 "Modalità di attuazione degli interventi"

**TITOLO VII - DISCIPLINA PER L'ATTIVITA'
PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE**

- Art. 38 "Attività professionale di acconciatore"
- Art. 39 "Esercizio dell'attività di acconciatore"
- Art. 40 "Funzioni della Regione per l'esercizio della professione di acconciatore"
- Art. 41 "Funzioni dei comuni per l'esercizio della professione di acconciatore"
- Art. 42 "Abilitazione professionale"
- Art. 43 "Trasferimento della titolarità"
- Art. 44 "Sanzioni amministrative esercizio acconciatore"

**TITOLO VIII - DISCIPLINA PER LA
PROFESSIONE DI ESTETISTA**

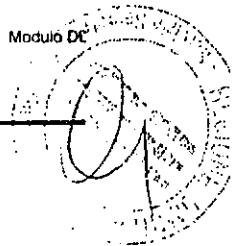
- Art. 45 "Requisiti richiesti e modalità di esercizio attività di estetista"
- Art. 46 "Attività formativa"
- Art. 47 "Regolamento"
- Art. 48 "Esercizio dell'attività di estetista"
- Art. 49 "Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale"
- Art. 50 "Indirizzo, coordinamento e controllo"
- Art. 51 "Sanzioni amministrative esercizio estetista"

**TITOLO IX - NORME FINALI E
TRANSITORIE**

- Art. 52 "Disposizioni in materia di aiuti di stato"
- Art. 53 "Norma Finanziaria"
- Art. 54 "Disposizioni finali e transitorie"

TITOLO X - ABROGAZIONI

- Art. 55 "Abrogazioni di norme"

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Oggetto)**

1. La presente legge, redatta in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di artigianato.

**Art. 2
(Finalità e principi)**

1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, degli articoli 45, comma 2 e 117, comma 4 della Costituzione e dell'articolo 15 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo di primaria importanza dell'impresa artigiana per il consolidamento, la crescita e la qualificazione del sistema produttivo, per lo sviluppo del territorio e per il raggiungimento degli obiettivi di buona e piena occupazione.

2. La Regione promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche per lo sviluppo d'impresa, l'accesso al credito, lo sviluppo tecnologico ed organizzativo, la promozione delle produzioni, la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, la formazione e l'occupazione.

3. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In particolare, la Regione negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori nonché la concessione di benefici in materia di artigianato, non può introdurre nuovi oneri

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

5. Gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di seguito denominata camera di commercio, le associazioni di categoria dell'artigianato, concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 3
(Destinatari)

1. La presente legge si applica:

a) alle imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 10, di seguito denominato Albo;

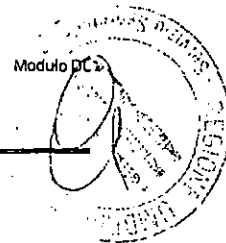
b) ai consorzi e alle società consortili costituiti tra imprese artigiane, iscritti nell'Albo con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";

c) alle cooperative artigiane di garanzia ed ai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nella separata sezione dell'Albo.

Art. 4
(Funzioni della Regione)
(art. 3 l.r. 3/1999)

1. La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato che non sono dalla presente legge attribuiti agli enti locali o alla camera di commercio.

Art. 5
(Funzioni dei comuni)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

1. I comuni nell'esercizio delle loro funzioni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'impresa artigiana, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla presente legge per l'esercizio delle attività imprenditoriali.

2. I comuni, in particolare:

a) effettuano verifiche in ordine all'iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese dall'Albo, su richiesta della camera di commercio;

b) svolgono le funzioni relative all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6

(Funzioni della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)
(art. 6 l.r. 3/1999; art. 2 l.r. 42/1988)

1. La camera di commercio svolge le seguenti funzioni:

a) tenuta e aggiornamento dell'Albo;

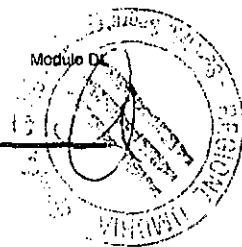
b) rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'Albo;

c) riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura);

d) attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 13;

e) applica e riscuote le sanzioni amministrative di cui all'articolo 21.

2. La camera di commercio assicura agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico-amministrativo in relazione alle funzioni svolte dalla stessa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA****Art. 7
(Imprenditore artigiano)**

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

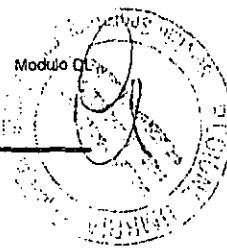
3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi statali e/o regionali che disciplinano le singole attività.

4. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da norme statali e/o regionali.

**Art. 8
(Impresa artigiana)**

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, con unico socio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, che non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 7 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice;

c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

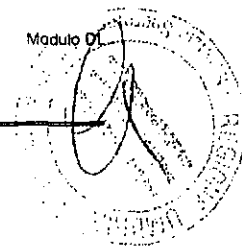
4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.

5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.

6. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 9
(Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

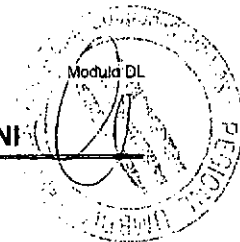
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni di cui alla presente lettera sono individuati ai sensi del d.p.r. 288/2001;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a quattro; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modificazioni ed integrazioni, e mantenuti in servizio dalla

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

stessa impresa artigiana;

b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni e integrazioni, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

e) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione da essi svolta.

3. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Albo delle imprese artigiane)
(art. 30, comma 1 l.r. 42/1988)

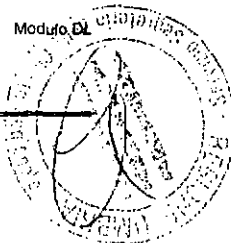
1. E' istituito presso la camera di commercio l'Albo.

2. Sono iscritte nell'Albo di cui al comma 1 le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge e, in separata sezione dell'Albo, i confidi di cui all'articolo 13 del d.l. 269/2003, i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, in cui almeno i due terzi delle imprese siano artigiane.

Art. 11

(Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane)
(art. 30, comma 2 l.r. 42/1988)

1. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

artigiana, l'interessato presenta, per via telematica, alla camera di commercio, anche per il tramite dell'agenzia per l'impresa di cui all'articolo 16, la comunicazione unica per la nascita di impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Sono fatte salve le diverse disposizioni normative anche nazionali applicabili ad attività e settori specifici che prevedono modalità di iscrizione differenti rispetto a quanto prescritto dalla presente legge.

2. La comunicazione unica di cui al comma 1, attesta il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e determina l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10, con decorrenza dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione stessa.

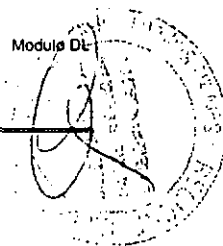
3. L'iscrizione di cui al comma 2 è condizione per:

a) la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;

b) l'adozione da parte dell'impresa nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio della qualifica "artigianale";

c) gli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

4. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono presentare richiesta per conservare la relativa iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 7, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, e sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto da uno dei medesimi soggetti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 12**

(Modificazione e cancellazione dall'Albo
delle imprese artigiane)

(art. 30, comma 2 l.r. 42/1988)

1. La modifica dell'attività, della sede e/o della ragione sociale nonché di ogni altra variazione rilevante ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10 o la cancellazione dall'Albo medesimo per la perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività, è trasmessa alla camera di commercio dal legale rappresentante dell'impresa, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 16, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 11, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica, perdita dei requisiti di qualifica artigiana o cessazione dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione dichiarata nella comunicazione stessa.

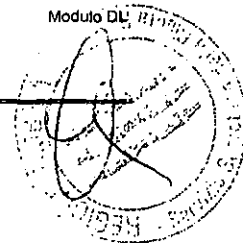
Art. 13

(Accertamenti e controlli)

(art. 34 l.r. 42/1988)

1. La camera di commercio, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni interessate, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, adotta motivati provvedimenti di cancellazione dall'Albo, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e alla rimozione degli effetti causati, entro un termine fissato dalla camera di commercio non inferiore a trenta giorni. E' fatto, comunque, salvo il potere della camera di commercio di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le decisioni della camera di commercio sono trasmesse anche agli enti che hanno effettuato la segnalazione ai sensi del comma 1.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. I provvedimenti di modificazione o di cancellazione adottati dalla camera di commercio ai sensi dell'articolo 12 e del presente articolo, non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Art. 14

(Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane)
(art. 34 l.r. 42/1988)

1. La camera di commercio iscrive d'ufficio nell'Albo l'impresa che risulta in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9.

2. Il provvedimento di iscrizione di cui al comma 1 è adottato previa comunicazione all'impresa interessata a cui è assegnato un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di mancato accoglimento di tali osservazioni, la camera di commercio procede all'iscrizione all'Albo.

3. Qualora a seguito di accertamento o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione dell'impresa alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'ente accertatore ne dà comunicazione alla camera di commercio che provvede all'immediata adozione del provvedimento di iscrizione all'Albo. In tal caso non trova applicazione la procedura di cui al comma 2.

Art. 15

(Ricorsi)

(art. 34 l.r. 42/1988)

1. Avverso le decisioni adottate dalla camera di commercio di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Commissione regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per l'artigianato di cui all'articolo 18, di seguito Commissione, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa.

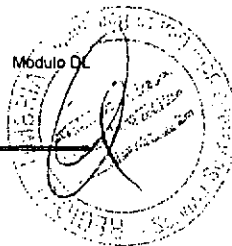
2. Le decisioni della Commissione, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge - quadro per l'artigianato".

Art. 16
(Agenzie per le imprese)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore artigiano.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, può attribuire alle agenzie per le imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale e iscritte in un apposito elenco tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente per materia di artigianato, oltre ai compiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c) della legge n. 133/2008, ulteriori attività di supporto all'amministrazione regionale ai fini della realizzazione di misure e interventi nel settore dell'artigianato che non comportino l'esercizio di attività discrezionali.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione delle agenzie per le imprese all'elenco di cui al comma 2 e le forme di vigilanza sulle stesse.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 17**

(Associazioni di categoria dell'artigianato)
(art. 13 l.r. 5/1990)

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato, presenti e operanti nel territorio regionale, quali soggetti principali di riferimento per lo sviluppo delle politiche, delle azioni e delle attività a favore del settore.

2. La Regione assegna annualmente contributi alle associazioni di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti volti al potenziamento del settore dell'artigianato, in coerenza e nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 22.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Art. 18

(Commissione regionale per l'artigianato)
(artt. 23 e 26 l.r. 42/1988)

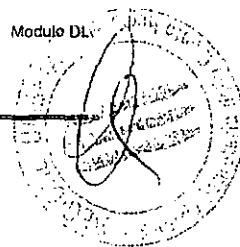
1. La Commissione, organo collegiale tecnico e consultivo in materia di artigianato, ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da:

a) tre componenti designati dalla Giunta regionale, di cui due esperti in materia giuridica ed amministrativa, non imprenditori;

b) due componenti effettivi e due supplenti esperti in materia di artigianato, non imprenditori, designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Le funzioni di presidente della Commissione sono svolte da uno dei membri di cui al comma 1, lettera a).

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

4. Le designazioni di cui al comma 1, lettera b) devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 3. La Giunta regionale provvede, entro il medesimo termine, alla designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera a).

5. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 4, non siano state effettuate tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione nomina la Commissione con i componenti già designati. In tal caso la Commissione opera ad ogni effetto come se fosse costituita solo dai soggetti nominati. Non si provvede alla nomina della Commissione se le designazioni sono inferiori a tre. La Commissione è integrata con le designazioni successivamente pervenute.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.

7. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con regolamento interno adottato dalla stessa nella prima seduta successiva all'insediamento.

8. La partecipazione alla Commissione è gratuita.

Art. 19

(Funzioni della Commissione regionale per
l'artigianato)
(art. 22 l.r. 42/1988)

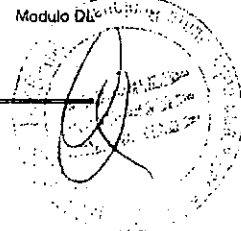
1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni della camera di commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo;

b) propone alla Giunta regionale, anche in collaborazione con le camere di commercio e unioncamere, iniziative volte alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato.

Art. 20

(Diritti di segreteria e di certificazione)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

(art. 38, comma 1 l.r. 42/1988)

1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche e di ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'Albo, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le camere di commercio ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21
(Sanzioni amministrative)
(art. 39 l.r. 42/1988)

1. I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente titolo sono puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla camera di commercio, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

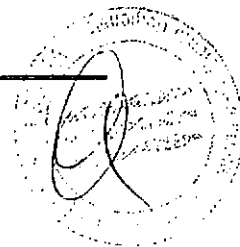
a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:

1) esercizio abusivo di attività artigiana;

2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

b) da euro centotre/00 (103,00) a euro milletrentadue/00 (1.032,00) nel caso di omessa comunicazione di iscrizione all'Albo da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da euro dieci/00 (10,00) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.; da euro centotre/00 (103,00) a euro milletrentadue/00 (1.032,00), con riferimento alle società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:

1) omessa comunicazione di iscrizione all'Albo;

2) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di cessazione;

3) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.

3. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 2 sono, tra l'altro, impiegate dalla camera di commercio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.

**TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO ED
IMPRENDITORIALE**

**Art. 22
(Programmazione)
(artt. 42 e 43 l.r. 5/1990)**

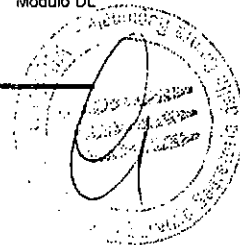
1. La Regione stabilisce le linee programmatiche e le politiche in materia di artigianato con il documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

2. Le strategie e gli obiettivi per il settore dell'artigianato sono definiti nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale).

3. Le specifiche misure di intervento, con l'indicazione delle relative risorse, sono

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

individuare dalla Giunta regionale nel Programma annuale, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 25/2008.

**Art. 23**

(Sostegno allo sviluppo delle imprese)

(artt. 2, 3 e 4 l.r. 5/1990)

1. La Regione, attraverso gli strumenti programmatici di cui all'articolo 22, favorisce l'accesso al credito ed il sostegno dei processi di investimento e di crescita dimensionale delle imprese artigiane.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attua forme differenziate di intervento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59), quali contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento, contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, finanziamenti a tasso agevolato mediante la costituzione di fondi rotativi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

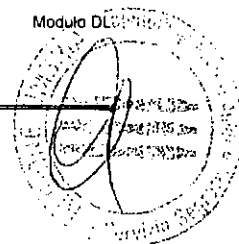
3. Gli interventi e le misure di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse del Fondo regionale per l'Artigianato di cui all'articolo 53 e mediante il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Art. 24

(Cooperative artigiane di garanzia)

(artt. 5, 6 e 7, comma 2 l.r. 5/1990)

1. La Regione favorisce l'accesso al credito delle imprese artigiane anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cooperative artigiane di garanzia, realizzato mediante il potenziamento dei fondi rischi, anche con la collaborazione di enti locali, camere di commercio ed altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'efficacia della gestione, le cooperative artigiane destinatarie dei contributi di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, il bilancio e la relazione sull'attività svolta mediante i fondi rischi costituiti con risorse regionali.

3. Gli aiuti alle imprese, attivati con i fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituiti con risorse pubbliche, sono concessi in base al Reg. (CE) 15-12-2006, n. 1998/2006 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)".

4. Le cooperative artigiane di garanzia possono gestire fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse ai sensi dell'articolo 2, comma 135 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

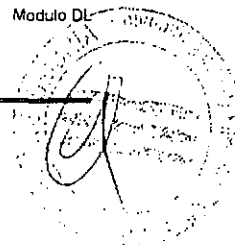
5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 9 della l.r. 25/2008, specifiche analisi sui risultati complessivamente conseguiti nel settore del credito dell'artigianato.

Art. 25

(Consorzio fidi regionale dell'Umbria)
(art. 8 l.r. 5/1990)

1. Il Consorzio fidi regionale dell'Umbria, di seguito CO.FI.RE. Umbria, già costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato), è un consorzio fidi di secondo grado, partecipato dalla Regione, opera tramite attività di cogaranzia, controgaranzia e può svolgere attività di servizio alle cooperative artigiane di garanzia.

2. La Regione sostiene il CO.FI.RE. Umbria mediante la partecipazione al capitale, il rafforzamento dei fondi rischi, la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

concessione di contributi nei limiti della vigente normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

3. Il CO.FI.RE Umbria deve, in particolare:

- a) agevolare l'accesso al credito;
- b) garantire parzialmente i rischi di cambio;
- c) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni di cui al presente articolo;
- d) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.

4. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 3, lettera a) è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:

- a) provincia;
- b) comuni;
- c) camera di commercio;
- d) Sviluppumbria S.p.A.;
- e) cooperative artigiane di garanzia;
- f) istituti di credito;
- g) associazioni artigiane e loro finanziarie;
- h) altri soggetti interessati pubblici e privati.

5. Il CO.FI.RE. Umbria può svolgere altresì funzioni di supporto alla Regione ed agli altri soci per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane.

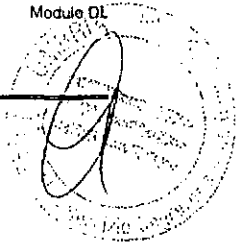
6. Il CO.FI.RE. Umbria presenta annualmente alla Giunta regionale il programma di attività in coerenza con i contenuti della programmazione regionale in tema di politiche per il credito alle piccole e medie imprese.

7. Compete alla Giunta regionale l'approvazione dello statuto del CO.FI.RE. Umbria e delle sue modificazioni.

8. La Giunta regionale nomina uno dei componenti il consiglio di amministrazione del CO.FI.RE. Umbria. Spetta al Consiglio regionale la nomina di due membri effettivi del collegio sindacale di cui uno con funzioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di presidente.

**Art. 26**

(Servizi reali alle imprese artigiane)
(artt. 14, 15 e 16 l.r. 5/1990)

1. La Regione favorisce l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate a servizi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo d'impresa, quali:

a) servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;

b) tecnologie per l'informazione e la comunicazione;

c) sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;

d) costituzione, qualificazione di reti di impresa e altre forme di associazioni ed aggregazioni di impresa previste dalla vigente normativa.

2. Gli interventi finanziari a favore delle imprese singole associate e consorziate per l'acquisizione dei servizi di cui al comma 1, sono definiti nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 22.

Art. 27

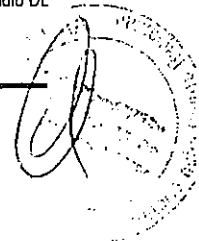
(Insediamenti produttivi)
(artt. 17 e 18 l.r. 5/1990)

1. La Regione, nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008 e nel rispetto della normativa urbanistica e di settore vigente, definisce le politiche e gli interventi finalizzati a favorire l'insediamento nella rete delle aree attrezzate e della logistica regionale delle imprese artigiane, singole, associate o consorziate, in coerenza con le politiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della medesima l.r. 25/2008 e con le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio ai fini produttivi.

2. La Regione, al fine di favorire l'insediamento delle imprese artigiane,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, può realizzare specifiche iniziative, in collaborazione con i comuni, nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui al comma 1 e nei programmi di riqualificazione e valorizzazione urbana.

**TITOLO IV
ATTIVITA' PROMOZIONALE****Art. 28
(Attività promozionale)
(artt. 33 e 34 l.r. 5/1990)**

1. La Regione coordina, promuove e sostiene iniziative dirette alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane, singole o associate, sul mercato nazionale e sul mercato internazionale.

2. La Regione, coordina e favorisce la partecipazione e la realizzazione di manifestazioni, fiere, missioni, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta al sostegno delle produzioni artigiane.

3. Nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008 sono definiti gli indirizzi e le linee programmatiche per il sostegno agli interventi promozionali al fine di favorire l'esportazione e la commercializzazione delle produzioni artigiane.

**Art. 29
(Interventi promozionali e di
commercializzazione)
(artt. 35 e 36 l.r. 5/1990)**

1. La Giunta regionale può attuare le iniziative di cui all'articolo 28 direttamente, in collaborazione o anche tramite le camere di commercio, altri soggetti pubblici, imprese associate, consorziate ed in rete operanti nel settore.

2. Le attività di cui al comma 1 possono formare oggetto di specifiche convenzioni.

**Art. 30
(Contributi regionali)**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(art. 37 l.r. 5/1990)

1. La Regione favorisce gli interventi di promozione e commercializzazione delle produzioni delle imprese artigiane mediante propri programmi ed iniziative, il cofinanziamento di progetti di enti e soggetti pubblici e privati, la concessione di contributi per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti realizzatori e/o attuatori.

2. La Regione nell'ambito delle iniziative e delle misure finalizzate alla promozione ed alla commercializzazione delle produzioni artigiane promuove forme di complementarietà e di integrazione con le attività di promozione del territorio e degli altri settori economici.

3. Allo scopo di valorizzare le produzioni artigiane e dell'artigianato artistico e tradizionale, anche nelle modalità di cui al comma 2, le risorse di cui al Fondo per l'artigianato, possono essere integrate con altri fondi regionali, nazionali e comunitari.

**TITOLO V
TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E
TRADIZIONALE**

Art. 31

(Valorizzazione dell'artigianato artistico e
tradizionale)

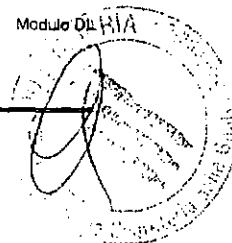
(Artt. 19, 21 e 22 l.r. 5/1990)

1. La Giunta regionale ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale:

a) definisce modalità e criteri per la identificazione, tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale;

b) promuove la creazione ed il potenziamento delle strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica e tradizionale;

c) definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano";

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale;

e) promuove l'immagine unitaria dell'Umbria e la peculiarità dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 32
(Settori tutelati)
(art. 20 l.r. 5/1990)

1. I settori dell'artigianato artistico e tradizionale tutelati sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria.

2. La Giunta regionale può prevedere la tutela di ulteriori settori dell'artigianato artistico e tradizionale nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008.

Art. 33
(Maestro Artigiano)

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

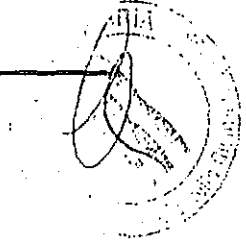
2. Requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono:

a) iscrizione dell'impresa all'Albo
con l'apposita annotazione prevista
dall'articolo 6, comma 1 lettera c):

b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico e tradizionale;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica o di competenza certificata, ovvero da specifica adeguata e notoria perizia e competenza;

d) elevata attitudine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenze, perizia e attitudine all'insegnamento professionale.

3. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale.

4. L'elenco dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di artigianato.

5. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale dirette dai maestri artigiani che, in esito al riconoscimento del titolo di maestro artigiano, sono individuate quali botteghe scuola.

Art. 34

(Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale)
(art. 28 l.r. 5/1990)

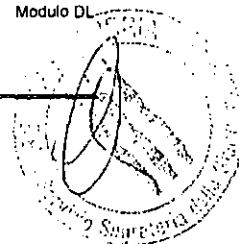
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per:

a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione;

b) l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori;

c) la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico e tradizionale, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti anche attraverso la creazione di nuove strutture, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

anche culturale e turistico.

3. La gestione delle strutture di cui al comma 2 è delegata ai comuni, che si attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, istituti universitari.

4. I comuni con propri provvedimenti disciplinano la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.

5. Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese approvato dal comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.

TITOLO VI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

Art. 35

(Programmazione degli interventi)
(art. 29 l.r. 5/1990)

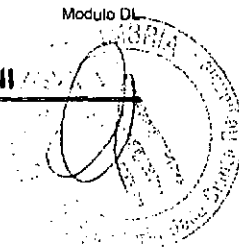
1. La Regione programma interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro a favore degli addetti e delle imprese del settore dell'artigianato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali e con la vigente normativa nazionale in tema di apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 36

(Tipologia degli interventi)
(art. 30 l.r. 5/1990)

1. La tipologia degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro è definita dai piani e dai programmi di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) e all'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'occupazione dei disabili).

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, particolare rilievo è attribuito alle attività formative dirette agli imprenditori artigiani, ai settori dell'artigianato artistico e tradizionale ed ai temi connessi all'esportazione.

3. Gli interventi del presente articolo possono essere realizzati anche attraverso l'individuazione di specifiche iniziative con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati, degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali di settore.

Art. 37

(Modalità di attuazione degli interventi)
(Art. 31 l.r. 5/1990)

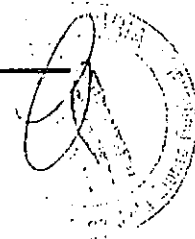
1. La Regione favorisce la formazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il metodo dell'alternanza formazione lavoro, nelle aziende in possesso dei necessari requisiti, nelle botteghe-scuola, nelle agenzie ed enti di formazione accreditati.

2. Nei piani e nei programmi di cui al primo comma dell'articolo 36, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato ed alla bottega - scuola.

3. Con apposito regolamento regionale sono disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola.

4. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dei portatori di handicap di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

**TITOLO VII
DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
DI ACCONCIATORE**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 38**

(Attività professionale di acconciatore)
(Art. 1 l.r. 12/2009)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), disciplina l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

2. La disciplina per l'attività professionale di acconciatore, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

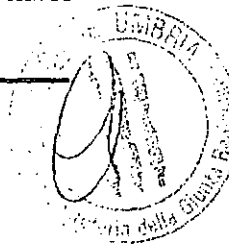
Art. 39

(Esercizio dell'attività di acconciatore)
(Art. 2 l.r. 12/2009)

1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42 e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove è esercitata l'attività, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui è esercitata l'attività.

2. Sono soggette alla SCIA anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Titolo, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Titolo e dalla normativa vigente in materia.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.

Art. 40

(Funzioni della Regione per l'esercizio della professione di acconciatore)
(Art. 3 l.r. 12/2009)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei criteri generali di cui all'Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

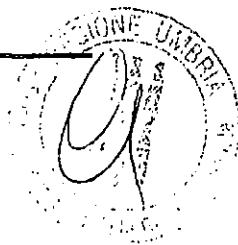
b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;

d) le modalità di rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42, inclusa l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa;

e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all'articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 1, dispone l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità, ai fini dell'ammissione dei partecipanti all'esame di abilitazione professionale.

Art. 41

(Funzioni dei comuni per l'esercizio della professione di acconciatore)
(Art. 5 l.r. 12/2009)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze della azienda unitaria sanitaria locale (ASL) competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.

2. I comuni disciplinano in particolare:

a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

b) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura;

c) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;

d) le modalità di svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente.

Art. 42

(Abilitazione professionale)
(Art. 6 l.r. 12/2009)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'articolo 3 della l. 174/2005.

2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

formativi ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata dalla Giunta regionale.

4. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere possono ottenere l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.

5. La Regione dispone il riconoscimento dell'abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

Art. 43

(Trasferimento della titolarità)

(Art. 7 l.r. 12/2009)

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, la relativa comunicazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.

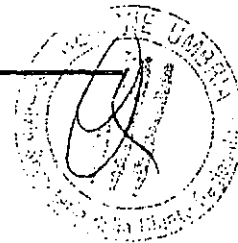
2. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.

Art. 44

(Sanzioni amministrative esercizio
acconciatore)

(art. 8 l.r. 12/2009)

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dal presente Titolo, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore: da euro duemila/00 (2.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);

b) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro tremila/00 (3.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);

c) per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro mille/00 (1.000,00) ad euro tremila/00 (3.000,00);

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dall'autorità regionale competente, secondo le procedure di cui alla legge n. 689/1981 e della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), sulla base dei verbali sanzionatori emessi dai soggetti accertatori.

**TITOLO VIII
DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE DI
ESTETISTA**

Art. 45

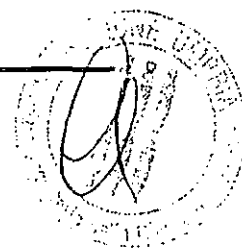
(Requisiti richiesti e modalità di esercizio
attività di estetista)
(Art. 2 l.r. 10/1990)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e sue successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'attività professionale di estetista.

2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 47.

3. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 47.

4. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni l'attività di decorazione, applicazione e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa l. 1/1990.

Art. 46
(Attività formativa)
(Art. 4 l.r. 10/1990)

1. L'offerta di formazione professionale riguardante l'attività di estetista è approvata dalla Regione in conformità a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, nonché del riconoscimento dei crediti formativi, così come definiti dalla vigente normativa.

2. A tale fine, nel repertorio degli standard formativi di cui al comma 1 sono definite, in particolare, le caratteristiche dei percorsi volti alla:

a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;

b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;

c) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 7, della l. 1/1990.

3. Gli standard formativi sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della l. 1/1990 e del D.M. 21 marzo 1994, n. 352 e successive modificazioni (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).

4. Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6 commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.

Art. 47
(Regolamento)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Art. 5 l.r. 10/1990)

1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni adottano appositi regolamenti.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

b) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

d) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura;

e) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;

f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

3. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.

4. Le aziende già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della l. 1/1990; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

Art. 48

(Esercizio dell'attività di estetista)

(Art. 6 l.r. 10/1990)

1. L'attività di estetista è soggetta alla SCIA, da presentare al SUAP del comune ove è esercitata l'attività. Alla segnalazione è

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

allegata la documentazione concernente la qualifica professionale rilasciata dal Comune ai sensi dell'articolo 3 della l. 1/1990 e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari come previsti dal regolamento di cui all'articolo 47.

2. Il comune, accertata la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività stessa salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell'attività di estetista.

3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni.

Art. 49

(Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale)
(Art. 9 l.r. 10/1990)

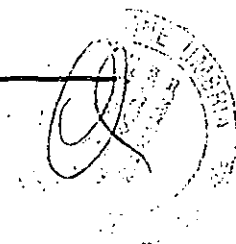
1. L'Azienda unità sanitaria locale (ASL), al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

2. Allo stesso fine l'ASL effettua controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 1/1990.

3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 51.

Art. 50

(Indirizzo, coordinamento e controllo)
(Art. 10 l.r. 10/90)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

Art. 51

(Sanzioni amministrative esercizio estetista)
(Art. 11 l.r. 10/90)

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della l. 1/1990 sono irrogate dall'autorità regionale competente, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e della l.r. 15/1983, sulla base dei verbali sanzionatori emessi dai soggetti accertatori.

**TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE****Art. 52**

(Disposizioni in materia di aiuti di stato)

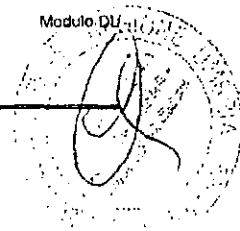
1. La concessione di benefici pubblici previsti dalla presente legge avviene nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

Art. 53

(Norma Finanziaria)

1. Per il finanziamento e gli interventi previsti dalla presente legge è istituito il "Fondo regionale per l'Artigianato".

2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per la quota corrente alla U.P.B. 08.1.009 (cap. 5517 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota corrente") e per la quota investimento alla U.P.B. 08.2.014 (cap. 9566 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

investimenti").

3. Per l'anno di entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 è finanziato con le disponibilità finanziarie residue sulle autorizzazioni di spesa delle leggi regionali 7 novembre 1988, n. 42 e 12 marzo 1990, n. 5, abrogate dalla presente legge.

4. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale provvede annualmente al riparto del Fondo di cui al comma 1 sulla base dei documenti di programmazione previsti ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2008.

6. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere, altresì, eventuali risorse nazionali, comunitarie o derivanti da apporti di enti o soggetti pubblici e privati, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

7. In relazione alle somme progressivamente accertate di cui al comma 5, si provvede, con legge di bilancio o con variazione dello stesso, ad apportare le occorrenti modifiche al Bilancio di previsione annuale regionale.

Art. 54

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 42/1988 sono soppresse, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, portano a compimento i procedimenti amministrativi pendenti alla data stessa.

3. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad operare la Commissione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale per l'artigianato costituita ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 42/1988.

4. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

TITOLO X ABROGAZIONI

Art. 55 (Abrogazioni di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

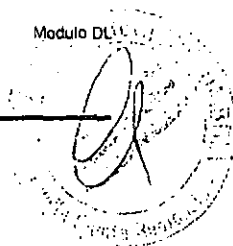
b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato);

c) la legge regionale 22 marzo 1990, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

d) legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Disciplina delle attività di estetiste);

e) legge regionale 17 aprile 1991, n. 7 (Ulteriore modificazione della l.r. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

f) legge regionale 28 agosto 1995, n. 41 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

g) legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato);

h) articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

i) legge regionale 2 agosto 2002, n. 15 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);

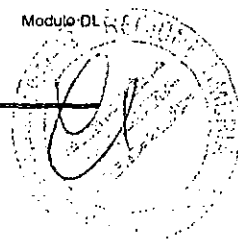
j) legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

k) articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);

l) lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 e le lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);

m) legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore);

n) articoli 1, 2, 5, 7 e commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

o) articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, articoli 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

3. Sono e restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 (Provvidenze a favore dell'artigianato artistico);

b) legge regionale 23 agosto 1983, n. 38 (Contributi regionali per l'attività promozionali in materia di artigianato);

c) legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);

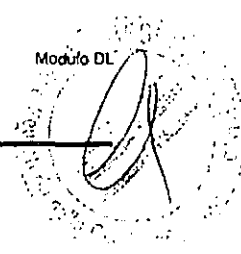
d) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Incentivi per lo sviluppo del settore artigianato);

e) lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, soppressa dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;

f) comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dall'articolo 31 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9;

g) articoli da 5 a 21 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogati dall'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 15;

h) comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dal comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i) articolo 24 bis della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dall'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;

j) comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;

k) articolo 29 bis della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dall'articolo 31 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9;

l) articoli 31, 31-bis, 32 e 33 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogati dall'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25;

m) commi 2 e 3 dell'articolo 34 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogati dalla lettera c), comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;

n) comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20;

o) comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, abrogato dall'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 15;

p) commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, abrogati dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;

q) Titolo IX, dall'articolo 46 all'articolo 50 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, abrogato dall'articolo 31 della legge regionale 1° aprile 1996, n. 9;

r) lettera c), comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 soppressa dalla lettera e) comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;

s) comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15;

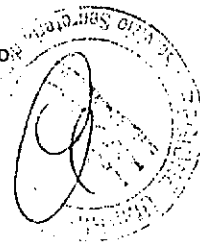
t) lettere b), c), e) e f), dell'articolo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, abrogate dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15;

u) articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15;

v) commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, abrogati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dall'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" Testo Unico in materia di artigianato. Preadozione.

PARERE DEL DIRETTORE

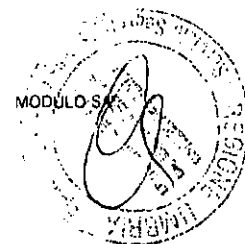
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 27/07/2012

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro."

OGGETTO: Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" Testo Unico in materia di artigianato. Preadozione.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/07/2012

Assessore Vincenzo Riommi



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

Ambito di coordinamento
Imprese e Lavoro

OGGETTO: Legge Regionale 16 settembre 2011, n.8 "Semplificazione Amministrativa dell'Ordinamento regionale e degli Enti Locali Territoriali": Redazione e Testo Unico in materia di Artigianato. Preadozione.

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'ambito di Coordinamento.

Perugia, lì 26 luglio 2012

IL COORDINATORE
LUIGI ROSSETTI

25 SET. 2012
Perugia, lì
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO